



COMUNE DI CONDOFURI

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

* * * * *

Via Madonna della Pace, 26 - 89030 Condofuri (RC)
Centralino tel. 0965.776000 - Fax 0965.720632 - PEC: osl.condofuri@asmepec.it
C.F./P.I. 00162630800
<http://www.comune.condofuri.rc.it>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 21 maggio 2020 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 15 del 03.03.2021

OGGETTO: Costituzione nel giudizio instaurato da Banca Farmafactoring S.pa del Comune di Condofuri per crediti ceduti da Enel Energia S.p.a.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **tre** del mese di marzo, alle ore 11,40 nella Sede della Delegazione municipale del Comune di Condofuri, il Commissario Straordinario di Liquidazione, nella persona del **dott. Sandro Immacolata Borruto**, assistito dal segretario Comunale dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 06 dicembre 2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Condofuri;
- con D.P.R. del 21.05.2020, è stata decretata, su proposta del Ministro dell'Interno, la nomina dell'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona del dott. Sandro Immacolata Borruto;
- in data 18.06.2020, è stato formalizzato, con apposito atto deliberativo, l'insediamento del predetto O.S.L.;

DATO ATTO che

- l'art. 255 del D.lgs. 267/2000 rubricato "Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento" prevede al comma 1 che "Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma 4, lettera b), l'Organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente, da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del patrimonio disponibile."
- l'organo Straordinario di Liquidazione, per come indicato nella propria Deliberazione n. 1 del 18 giugno 2020, e conformemente a quanto disposto dall'articolo 252 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2019, atteso che l'ultimo bilancio dal Comune approvato è quello relativo all'esercizio 2019.
- la massa passiva di competenza dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è costituita da:
 1. debiti di bilancio al 31.12.2019;
 2. debiti fuori bilancio al 31.12.2019

3. debiti derivanti da procedure estinte;

4. debiti derivanti da transazioni.

- la determinazione della massa attiva sarà effettuata sulla base del fondo di cassa al 31.12.2019, rideterminato alla data odierna con le riscossioni dei residui attivi e, fino alla concorrenza della cassa, con i pagamenti dei residui passivi effettuati prima della dichiarazione di dissesto.

PRECISATO che, ai fini dell'inserimento della massa attiva, i residui attivi riscossi e i residui passivi pagati, fino alla concorrenza della cassa, vanno entrambi considerati alla data di deliberazione del dissesto, così come disposto dall'art.6, comma 2, lett. A), del D.P.R. n. 378/1993, con conseguente necessità di riversare tutte le somme incassate, a valere sulla gestione residui attivi, dal giorno successivo alla dichiarazione di dissesto a favore dell'Organo Straordinario di Liquidazione, risultando così costituiti:

a) dei residui attivi, certi e revisionati dall'Ente, ancora da riscuotere alla data odierna;

b) dei ratei dei mutui disponibili, in quanto non utilizzati dall'Ente e confermati dall'Istituto erogante;

c) delle entrate, tra le quali anche quelle straordinarie, quelle derivanti da recupero di evasione, da fitti, interessi attivi sul conto della liquidazione, risorse da recuperare in via giudiziale, risorse percepite da terzi illegittimamente o illecitamente, proventi da alienazione di beni del patrimonio disponibile non indispensabile;

d) dei proventi da alienazione di beni mobili non indispensabili;

e) dei proventi della cessione di attività produttive;

f) delle risorse finanziarie liquide da recuperare nel bilancio corrente e nei bilanci futuri dell'Ente recuperate nei modi di legge; delle eventuali quote degli avanzi di amministrazione non vincolati; di eventuali contributi straordinari.

RILEVATO che

- in data 12.02.2021 è stato notificato a questo ente ed acquisito al prot. 1989 da parte dello Studio Legale Arnaldi Caimmi e Ass. nell'interesse della Banca Farmafactoring Spa, atto di citazione per rinnovazione ex art. 291 c.p.c. n. r.g.n. acquisito al protocollo dell'Ente al N° 1989 del 12.02.2021 davanti al Tribunale di Reggio Calabria e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti per il 10 giugno 2021 ore 9,00 e ss., assegnando il termine fino a 20 giorni prima per la costituzione di parte resistente.

- La società ricorrente richiede il riconoscimento dei crediti ceduti in favore della stessa da fatture emesse da Enel Energia S.pa a titolo di corrispettivo delle forniture erogate negli anni 2017 e 2018 a favore del Comune di Condofuri oltre all'applicazione di interessi di mora e penali, chiede, previo accertamento dell'inadempimento dell'ente resistente, di condannare il Comune di Condofuri, in persona del Sindaco pro tempore, a pagare in favore di Banca Farmafactoring spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, la complessiva somma di € 68.661,43, oltre interessi commerciali di mora ex D.Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese in favore dell'ente appaltante. Con vittoria delle spese e competenze di lite, oltre rimborso del contributo unificato, delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge.

CONSIDERATO che con precedente atto di citazione la predetta Società Banca Farmafactoring aveva citato l'Ente per l'udienza del 14.01.2021 e che tale citazione veniva dichiarata nulla dal giudice istruttore;


RILEVATO che per tale giudizio la Giunta Comunale, con delibera N° 44 del 11.06.2020, ha nominato quale legale per costituirsi in giudizio l'Avv. Vincenzina Mandaglio che, nelle more della costituzione de qua, ha cessato il rapporto di collaborazione con l'Ente senza peraltro svolgere alcuna attività difensiva;

VISTA la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale n. 15 del 15 luglio 2020 in materia di competenze dell'OSL relativamente a fatti e atti di gestione ricollegabili all'arco temporale anteriore al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;

RITENUTO opportuno procedere alla costituzione in giudizio del Comune;

CONSIDERATO che:

- Il Comune di Condofuri non dispone all'interno della sua struttura organizzativa delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;



- L'art. 17 del D.lgs. n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982, n. 31 e ss.mm.ii.";

- La suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità (...)"

PRESO ATTO che l'ANAC nelle linee guida n. 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 ha valorizzato la possibilità di affidamento diretto a legale di incarichi consequenziali (i diversi gradi di giudizio) o complementari (rispetto ad altri incarichi sulla medesima materia) nonché la particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 2730 dell'11.05.2012 nella quale si evidenzia che la prestazione professionale di assistenza e difesa in giudizio comporta una "scelta fiduciaria" da parte dell'amministrazione, anche se ovviamente tale scelta resta soggetta "ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione".

VISTO il parere del Consiglio di Stato Comm. N. 2109 del 16.10.2017 che in ordine alla richiesta formulata da ANAC sulle "Linee guida per l'affidamento dei servizi legali" ha affermato "Vero è che (...) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del D.lgs. n. 50/2016 sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante, se non esclusiva, componente fiduciaria delle scelte che pure deve essere tenuta in considerazione".

CONSIDERATO che per la costituzione nel giudizio di cui trattasi occorre procedere alla nomina di un avvocato, e che il relativo incarico professionale può essere conferito all'avvocato Ettore Tigani del Foro di Palmi, con studio in Taurianova Viale XXIV Maggio n.26, in ragione della particolarità della controversia trattata, nonché in ragione del curriculum professionale del detto avvocato, che evidenzia una specifica esperienza professionale nel settore degli enti locali, e della materia oggetto dell'instaurando contenzioso;

VISTO il preventivo presentato dall'avv. Tigani su richiesta formulata da questo Organismo straordinario di liquidazione in data 02.03.2021 Prot. 2844, dell'importo di € 7.961,70 comprensivo di oneri e accessori, acquisito al prot. comunale n. 2940 del 03.03.2021, comprensivo delle spese vive necessarie all'instaurazione del giudizio;

RITENUTA la congruità dello stesso in quanto l'importo richiesto è inferiore ai minimi tariffari;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs 50/2016;

Visto il DLgs 118/2011 e successive modificazioni;


D E L I B E R A

di conferire all'avvocato Ettore Tigani del foro di Palmi con studio in in Taurianova Viale XXIV Maggio N°26 l'incarico di costituirsi nel giudizio instaurato da Banca Farmafactoring S.p.a del Comune di Condofuri per crediti ceduti da Enel Energia S.p.a. davanti al Tribunale di Reggio Calabria con ogni più ampia facoltà di legge per rappresentare e difendere il Comune e porre in essere ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico;

di stabilire che il compenso da riconoscere all'avvocato incaricato per l'attività professionale svolta è di € 7.961,70 comprensivo di oneri ed accessori e delle spese vive necessarie alla costituzione nel giudizio e sarà posto a carico della gestione liquidatoria;

di dare atto che al pagamento dell'importo di cui alla presente deliberazione, si provvederà con separato provvedimento, ponendo l'onere a carico della gestione di liquidazione non appena si registrerà la relativa disponibilità;

di disporre la trasmissione della presente deliberazione a:




- Sindaco
- Segretario Comunale
- Addetto alla pubblicazione per l'inserimento nell' Home page del sito web istituzionale del Comune di Condofuri al link "Commissario Straordinario di liquidazione".
- All'avv. Ettore Tigani

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e di disporre la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott. Sandro Immacolata Borruto



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

<p>IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa Elisabetta L.M. Priolo</p>	<p>IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE F.to Dott. Sandro Immacolata Borruto</p>
--	--

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 e 125 del D. Lgs. n. 267/2000)

L'addetto alla pubblicazione attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, per la pubblicazione di legge, ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 03.03.2021

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Giuseppina Nicodemi